



Comune di Mestrino

Provincia di Padova



Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd)  
C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283  
<http://www.comune.mestrino.pd.it>

Allegato sub b)

## UFFICIO SPORT

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ARCOSTRUTTURA DI VIA FILZI, PALESTRA DI LISSARO, PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI MESTRINO E PALESTRA SCUOLE MEDIE DI MESTRINO. PERIODO 1.09.2019 – 30.06.2023.

### PREMESSO:

- che il Comune di Mestrino è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

a) Arcostruttura di Via Filzi;

b) Palestra Scuole Elementari di Lissaro, Palestra Scuole Elementari di Mestrino e Palestra Scuole Media di Mestrino ad uso scolastico ed in orario extrascolastico a disposizione di associazioni e gruppi sportivi;

- che con deliberazione di G.C.. n. 80 del 5-07-2016 gli impianti sportivi di cui alle lett. a) e b) sono stati riconosciuti privi di rilevanza economica, da affidare in concessione di gestione ed uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nel regolamento deliberativo stesso;

- che con Delibera di G.C. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ,  
per le motivazioni ivi contenute, è stato disposto  
l'affidamento della gestione dei citati impianti ad  
associazioni o società sportive dilettantistiche del  
territorio, per il periodo 1.9.2019 - 30.06.2023;

- che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo  
i criteri e le condizioni indicate nel presente schema  
di convenzione;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1 Scopo.**

Lo scopo della convenzione consiste nell' affidamento,  
in concessione, della gestione degli impianti sportivi  
come identificati in premessa.

**Art. 2 Uso dell' impianto.**

Il gestore/concessionario dovrà utilizzare l'impianto  
sportivo nel rispetto del calendario realizzato sulla  
base delle richieste pervenute di utilizzo dell'  
impianto e nel rispetto del Regolamento Comunale per  
l'uso degli impianti sportivi, garantendo l'accesso alle  
associazioni ed ai gruppi sportivi. Il calendario potrà  
subire variazioni durante l'anno, in relazione alle  
necessità ed alle richieste sopravvenute.

Il concessionario dovrà, in ogni caso, mettere a  
disposizione l' impianto sportivo per lo svolgimento di  
eventi, manifestazioni od iniziative culturali,  
sportive, sociali, ricreative organizzate dall'  
amministrazione comunale o da altre associazioni od enti

con il patrocinio del Comune. Il concessionario gestore introiterà la tariffa d' uso determinata per tali eventi e, qualora il Comune conceda il gratuito patrocinio, dell' importo corrispondente alla mancata entrata, verrà tenuto conto in sede di erogazione di contributo. Il Comune si impegna, per quanto possibile, a comunicare al gestore gli eventi di cui sopra con almeno 10 giorni d' anticipo.

Il concessionario/gestore, per la predisposizione dell' impianto alle attività sportive, può utilizzare tutta l' attrezzatura di proprietà del Comune presente nell' impianto.

L' utilizzo dell' impianto da parte di associazioni e gruppi sportivi deve avvenire in conformità a quanto disposto dal vigente regolamento per l' uso degli impianti sportivi.

**Art. 3 Oneri a carico del concessionario-gestore :**

Il concessionario/gestore dovrà:

1) raccogliere le domande dei gruppi ed associazioni sportive, redigere il calendario d' uso ed assegnare gli spazi d' uso dell' impianto sportivo ai soggetti richiedenti. L' assegnazione degli spazi avverrà, nel caso di richieste concorrenti per lo stesso impianto, stesso giorno e stessi orari, qualora non si addivenga, attraverso la mediazione del gestore, ad un accordo tra i richiedenti, in conformità a quanto previsto dall'

art. 16 del regolamento per l' utilizzo degli impianti sportivi comunali.

2)garantire la sorveglianza sulle attività dei diversi soggetti utilizzatori, pubblico compreso, nei limiti d' ingresso previsti per ogni impianto;

3)garantire l' accesso agli organizzatori ed al pubblico per predisporre, realizzare ed assistere a manifestazioni ed iniziative che saranno organizzate dal Comune di Mestrino o da altri enti od associazioni con o senza il patrocinio del medesimo;

4)garantire la presenza costante o pronta reperibilità di almeno un addetto per impianto, per consentire l' accesso e per assistere gli utenti che fanno uso dell'impianto per tutto il tempo di utilizzo. Il gestore è custode, con le conseguenti responsabilità, degli impianti sportivi e delle attrezzature in essi contenute;

5) provvedere alla pulizia dell' impianto. La pulizia dovrà essere fatta al termine delle attività sportive ( partite ed allenamenti )con riguardo agli spazi, ai locali e quanto altro pertinente agli stabili di ubicazione degli impianti.La pulizia è comprensiva dello svuotamento dei cestini portacarte, della spolveratura dei mobili ed arredi, del lavaggio dei pavimenti, del lavaggio e disinfezione, con prodotti specifici, dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle docce e degli

altri locali di pertinenza, del trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti inerenti l'attività sportiva.

6) segnalare al Comune tutte le problematiche delle strutture, gli eventuali pericoli o i malfunzionamenti degli impianti di rete, degli infissi, degli arredi nonché porre in essere tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte;

7) comunicare ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate gli eventi o le attività che comportano l'interruzione della normale fruizione dell'impianto. In particolare dovrà gestire autonomamente, nei limiti di quanto disposto dal calendario di utilizzo, gli spostamenti d'orario e gli scambi d'orario concordati tra le associazioni o gruppi sportivi.

8) Il Comune di Mestrino, proprietario della struttura, rimane l'intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti. Il competente Ufficio Sport provvederà a quantificare, al termine di ogni quadrimestre, salvo conguagli, l'importo complessivo che il concessionario gestore dovrà rimborsare

all'Amministrazione. Trattandosi, tranne che per l'Arcostruttura di Via Filzi, di impianti ad uso sia delle scuole sia delle associazioni sportive, la quota di consumo ascrivibile alle attività sportive viene determinata nella misura del 50% del totale.

Tale rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

9) Il gestore/concessionario provvederà ad introitare, nel rispetto degli obblighi fiscali connessi, le tariffe d'uso, come determinate annualmente dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo dell'impianto da parte di altri gruppi od associazioni sportive.

10) Il canone annuo di concessione, da versare all'Amministrazione è stabilito, per il periodo di validità della presente convenzione in

€ \_\_\_\_\_ per l'arcostruttura di Via Filzi;

€ \_\_\_\_\_ per la palestra di Lissaro;

€ \_\_\_\_\_ per la palestra Scuole Elementari di Mestrino;

€ \_\_\_\_\_ per la palestra Scuole Medie di Mestrino;

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30-12 al termine del primo quadrimestre di stagione sportiva.

**Art. 4. Forme di finanziamento dell'attività del concessionario-gestore.**

Il Concessionario-gestore ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune per l'utilizzo dell'

impianto da parte di altre associazioni sportive nonché delle quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di altri soggetti pubblici e privati per iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, ricreativo....Il concessionario/gestore ha facoltà di determinare autonomamente le modalità ed i termini di versamento delle tariffe dovute, purchè tali modalità e termini non assumano nei confronti degli utenti forme vessatorie.

**Art. 5 - Consegna della struttura.**

Il concessionario prende in consegna la struttura nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Ufficio Sport e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

L'utilizzo della struttura, sia da parte del gestore/concessionario, sia da parte di altri soggetti richiedenti, deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dal concessionario-gestore, che dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature.

**Art. 6 Oneri a carico del Comune.**

Sono a carico del Comune proprietario degli impianti:

- gli oneri di manutenzione straordinaria;

- gli oneri di manutenzione ordinaria;
- la titolarità delle utenze per la fornitura di energia elettrica, gas o altro combustibile per uso domestico ed acqua relativo all'impianto oggetto della concessione. Il concessionario gestore dovrà rimborsare al Comune quanto pagato per consumo gas, energia elettrica, acqua.

**Art.7 -Durata della concessione.**

La presente convenzione ha decorrenza **dal 1° Settembre 2019 al 30 Giugno 2023**, senza possibilità di tacito rinnovo. Si precisa che la gestione non comprende il periodo, generalmente compreso tra la fine dell' anno scolastico ( metà giugno ) ed inizio settembre, qualora gli impianti siano richiesti per l' organizzazione di centri estivi per minori da parte di altri gruppi od associazioni, salvo che il gestore/concessionario non sia a sua volta organizzatore e gestore di centri estivi.

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 30, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente convenzione, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità



della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 30 giorni prima con lettera raccomandata.

E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

#### **Art. 8 - Contributo**

Qualora gli introiti derivanti dalla gestione della struttura sportiva, come descritti all' art. 4, non siano sufficienti a coprirne costi complessivi di gestione, come indicati nell' art. 3, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario/gestore, un adeguato sostegno economico. In particolare, tutti i proventi derivanti dall' introito delle tariffe d' uso sono destinate a coprire, fino a concorrenza, le spese per custodia, pulizia, gestione delle richieste ed assegnazione spazi e rimborso spese utenze al Comune ( gas, energia elettrica, acqua ). A titolo di introito tariffario viene considerato anche l' importo che il gestore dovrebbe versare al Comune qualora non fosse tale, ma normale utente ( risparmio ). In sostanza si vuole intendere che tutte le spese di gestione ( comprensive di oneri rimborso utenze al Comune ) devono trovare

copertura negli introiti tariffari, integrati, qualora non sufficienti, da contributi economici del Comune.

Per il riconoscimento del contributo dovrà essere presentata, al competente Servizio Comunale, la documentazione relativa alle spese sostenute e alle entrate percepite relativamente alla sola gestione dell'impianto sportivo. Il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad associazioni, gruppi...In caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere, a titolo di anticipo e salvo conguaglio, acconti in misura fissa sull' eventuale contributo, con periodicità concordata con il concessionario. Il concessionario gestore dovrà produrre all' Amministrazione Comunale, per il periodo di vigenza della convenzione, entro il mese di febbraio ed entro il mese di luglio, un prospetto riassuntivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, compresi eventuali contributi del Comune, in relazione alla gestione degli impianti.

**Art. 9 Controlli sulla gestione.**

Il Comune ha ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed alla utilizzazione delle strutture. Il controllo potrà essere esercitato in qualsiasi momento dai tecnici comunali competenti.

Se durante il periodo di gestione fossero accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, in ragione della gravità e della frequenza delle inadempienze e previa contestazione degli addebiti al concessionario con invito a precisare le proprie ragioni, si riserva la facoltà di agire ai sensi dell' art. 7 della presente convenzione.

**Art. 10. Divieto di cessione o sub concessione.**

E' vietato al concessionario-gestore dell' impianto di cedere o subconcedere la gestione, senza il consenso in forma scritta dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della convenzione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

**Art. 11. Gestione della sicurezza.**

Il concessionario gestore si assume l' onere di segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni vizio strutturale e malfunzionamento degli impianti tecnologici, immediatamente visibile o rilevabile, che possa compromettere l'incolumità degli utenti( es. fili pendenti, crepe sui muri, rottura del parquet, riscaldamento che non funziona e così via ).Il concessionario è esonerato da ogni responsabilità per i vizi occulti della struttura o per la mancata messa a norma degli impianti, che esso non ha l'onere di

individuare e segnalare al Comune. Qualora per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture ed agli impianti, il Comune previa specifica richiesta del concessionario, si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberandolo da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 12 Personale**

Il concessionario-gestore organizzerà il personale ed i mezzi necessari alla gestione a sua cura e spese, esonerando l'amministrazione per ogni adempimento legislativo in materia. Il personale incaricato dal concessionario-gestore è autorizzato dal Comune ad esercitare poteri di vigilanza e controllo anche nei confronti degli altri utenti dell'impianto sportivo. E' in facoltà del concessionario - gestore, ferme restando le disposizioni della presente convenzione e del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, introdurre regole per disciplinare i rapporti tra sé e gli utenti degli impianti ( es. direttive in materia di rispetto degli orari di inizio e fine degli allenamenti, in ordine al divieto da parte delle associazioni di " appropriarsi", senza il consenso del gestore, di determinate attrezzature, etc).

Il concessionario-gestore è responsabile del comportamento e della riservatezza del personale impiegato e sarà ritenuto responsabile di ogni

indiscrezione o manomissione di beni che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato.

**Art. 13 Responsabilità per danni a cose o persone.**

**Obblighi assicurativi.**

L'Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario gestore e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

A copertura dei rischi il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, per fatti od atti imputabili al concessionario-gestore.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.000.000,00.

La polizza stipulata dovrà essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;

**Art. 14 - Obbligo ed utilizzo defibrillatori nella struttura.**

Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M.Salute 24.4.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati".

Dotazione dispositivo

Al riguardo il Comune di Mestrino mette a disposizione, per ogni impianto dato in concessione **n. 1 defibrillatore** completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva;

Formazione del personale

Il Concessionario gestore provvederà alla formazione di personale per l'utilizzo dell'apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso.

Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive.

Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso contrario avvisare tempestivamente il Comune di Mestrino.

Il dispositivo deve essere **sempre** disponibile, ac-

cessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, oltre il relativo personale addestrato all'utilizzo.

Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile;

il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

L'apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Dovrà essere identificato, da parte del concessionario, un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell'impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell'impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi

altra modalità sia ritenuta utile.

Art. 16 Risoluzione delle controversie.

Ogni controversia tra le parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione, sarà definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non sia possibile, le controversie saranno deferite al giudice competente per legge.

Il Comune di Mestrino

il Concessionario